

Proc. N. 15778 / 2016 R.G.



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino,

Visti gli artt. 702 *bis* e 702 *ter* c.p.c.;

Visti il D. Lgs. 150/2011 e 251/2007

Visti gli atti del procedimento n. 15778 / 2016 R.G. e il ricorso ex art.35 del D.L.vo n. 25/08 depositato in data 15/09/2016 da **\_\_\_\_\_** (alias **\_\_\_\_\_**), nato in BURKINA FASO il \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso come da procura in atti dall' avv. CAMPOCHIARO RICCARDO e notificato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello status di Rifugiato e della Protezione Internazionale di Catania;

Sciogliendo la riserva adottata all'udienza del 6/02/2020, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale, chiedendo *“In via principale: voglia l’Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto del sig. \_\_\_\_\_ di ottenere la protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss del Decreto Legislativo 251/07; In subordine: Voglia l’Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto del sig. \_\_\_\_\_ al riconoscimento della protezione umanitaria ex art.5, comma 6 del D. Lgs. n. 286/98”*

Il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale di Catania non si costituiva in giudizio onde ne va dichiarata la contumacia.



Il ricorso deve ritenersi ammissibile perchè tempestivamente proposto;

Nel merito, il ricorso viene accolto.

Esponneva il richiedente asilo nel ricorso introduttivo: *“Il sig. [redacted] è un cittadino del Burkina Faso di religione musulmana e di etnia bisca, nato a Sebtena, città dove ha vissuto fino a quando è stato costretto ad abbandonare il Paese per il timore di essere ucciso dall’assassino dei suoi genitori. La famiglia del ricorrente era composta dai genitori e tre sorelle. Il ricorrente non ha mai frequentato la scuola e ha iniziato presto a svolgere il lavoro di contadino. Si è poi sposato e ha avuto due figli: uno di tre anni ed un altro di 8 mesi. Un giorno scoppia una lite fra il padre del ricorrente e il proprietario del terreno che il padre coltivava, lite che poi degenera e che porta all’uccisione di entrambi i genitori del ricorrente da parte del proprietario del terreno. Il ricorrente cercando giustizia per i genitori si reca tre volte dalla polizia ma senza ottenere alcun tipo di tutela da parte delle autorità. Come se non bastasse le ire del proprietario del terreno si rivolgono poi nei confronti del ricorrente in quanto unico figlio maschio della famiglia e di conseguenza l’unico che poteva avanzare qualche diritto sul terreno che il padre coltivava. Il ricorrente così, temendo di essere ucciso, decide di fuggire dal Paese nel febbraio 2016. Attraversa il Niger e raggiunge la Libia dove per un breve periodo riesce a mantenersi con alcuni lavori saltuari fino a quando non viene arrestato dalla polizia libica e incarcerato per tre mesi. Secondo un iter ormai consolidato, una notte viene liberato, portato in spiaggia e costretto ad imbarcarsi per l’Italia”*. Dichiarava di non potere rientrare nel suo Paese per il timore di avere “problemi” con l’assassino dei genitori.

In materia di protezione internazionale l’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 stabilisce che il **riconoscimento dello status di rifugiato** spetta a colui che *“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese”*.

Secondo quanto dispone l’art. 7 D. Lgs. 251/2007 << 1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:  
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell’Uomo;



*b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).*

*2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:*

*a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;*

*b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;*

*c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;*

*d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;*

*e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;*

*e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;*

*f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia>>.*

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione internazionale, inoltre, l'art. 5 del D. Lgs. 251/2007 stabilisce che l'attività di persecuzione ovvero il grave danno debbano essere riconducibili: *a) allo Stato; b) a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.*

In materia di riconoscimento della protezione internazionale le norme che regolano l'onere della prova incombente sul ricorrente devono essere interpretate secondo le norme di Diritto comunitario contenute nella direttiva CE 83/2004, pertanto il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Deve pertanto ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (Cass. Sez. Unite 17/11/2008 n. 27310). Tuttavia è stato affermato che “Se è vero che le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano



necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere i sensi del D.Lgs n. 251/ 2007 art. 3 (Cassazione 15789/ 2014 ) - è del pari vero che tale valutazione deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, seppur sfornita di prova (perché non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione al rischio grave alla persona o alla vita, risultando tale premessa indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria adotta nel paese di origine (Cass. Civ. n. 30679/2017;Cass. n. 18231/2012.

In tema di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo l'art. 3 n. 5 D. Lgs. 251/2007, come modificato dal D. Lgs. n. 18/2014 stabilisce che " *Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:*

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;*
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;*
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale".*

Il ricorrente non riferisce alcuna persecuzione personale e diretta nei suoi confronti, del tipo descritta dall'art. 7 D. Lgs. 251/2007. Non ricorrono pertanto i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Il ricorrente chiede in prima istanza il riconoscimento della **protezione sussidiaria** che dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno della durata di tre anni (rinnovabile previa verifica delle condizioni) e compete al cittadino straniero che "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno..", per "grave danno" dovendosi intendere ex art.14 del D.L.vo n.251/07: *a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o*



*degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.*

Anche per il riconoscimento della protezione sussidiaria si applica l'art. 5 D. Lgs. 251/2007 per cui il pericolo del grave danno, previsto dalle lett. a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, deve essere riconducibile agli stessi soggetti sopra indicati.

Il racconto del richiedente asilo non appare credibile, attesa la sua genericità e la mancanza di dettagli relativi all'uccisione dei genitori e alla stessa causa del litigio tra il padre e il suo assassino. Non è ben chiaro, inoltre, il motivo per cui egli tema di essere ucciso dall'assassino del padre, non avendo riferito di avere ricevuto alcuna concreta minaccia. Non appare inoltre credibile la circostanza che egli si sia rivolto alla polizia per denunciare l'omicidio dei genitori e che abbia ricevuto come risposta che si trattava di problemi familiari.

Data la non credibilità del racconto in ordine alle cause della fuga e ai timori relativi al rimpatrio, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, lett. a) e b)

In ordine alla lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, per configurare la situazione di conflitto armato idoneo al riconoscimento della protezione sussidiaria, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, deve trattarsi di una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro, indipendentemente dalla durata o intensità degli scontri e del livello di organizzazione delle forze armate presenti (Diakité v. Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides, C-285/12, Corte di Giustizia dell'Unione Europea 30 gennaio 2014, par. 28). Si aggiunga che è necessario non solo che le parti facciano uso di violenza indiscriminata, ma, affinché la natura indiscriminata della violenza sia di per sé sufficiente al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/2007, anche che sia soddisfatto il c.d. test di eccezionalità, e cioè che il livello di violenza indiscriminata sia talmente elevato da far sussistere fondati motivi che un civile, rimpatriato nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla sua vita o alla sua persona (Elgafaji v. Staatssecretaris Van Justitie, C-645/07, Corte di Giustizia dell'Unione Europea 17 febbraio 2009).



Le più accreditate fonti internazionali confermano la situazione di particolare gravità del paese di origine del richiedente, che di recente si è ulteriormente aggravata. Il Burkina Faso è infatti descritto come teatro di una crescente situazione di instabilità, visti i numerosissimi attentati terroristici di inaudita gravità, posti in essere da differenti gruppi attivi, anche a causa della debolezza degli apparati di sicurezza del Paese, come si evince su <https://www.ecoi.net/en/document/2028264.html> , <https://www.unhcr.it/news/oltre-700-000-persone-in-fuga-dal-burkina-faso-a-causa-della-violenza-nel-sahel.html> e <https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-03/burkina-faso-acs-sfollati-campi.html>.

Le fonti COI consultate, (Refworls-Amnesty International report 2018-2019) riferiscono che “ *Dal 2015, il Burkina Faso è teatro di una crescente situazione di insicurezza, segnata da una serie di attacchi di inaudita gravità nella capitale Ouagadougou e dal moltiplicarsi delle rivolte nelle regioni settentrionali e orientali del Paese. Nonostante le misure di sicurezza e il dispiegamento di forze militari, alcune parti del Paese hanno assistito a un incremento vertiginoso delle violenze a partire dal 2018. L'insicurezza nel nord del Burkina Faso si è diffusa ad est e ha portato a un picco di violazioni dei diritti umani e abusi. Uno stato di emergenza era in vigore in sei delle 13 regioni del Burkina Faso. Il numero di persone uccise nella prima metà dell'anno ha superato di quattro volte il totale per il 2018. Gruppi armati come Ansarul Islam, il Gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani e lo Stato islamico nel Sahara maggiore presumibilmente hanno condotto la maggior parte degli attacchi contro la popolazione, compresi rappresentanti statali e capi tradizionali. Il Koglwgo e altri simili gruppi di autodifesa hanno commesso violazioni dei diritti umani. Cinquanta persone sono state uccise e altre 66 sono scomparse in un raid guidato da un gruppo armato nel villaggio di Yirgou nella provincia di Sanmatenga l'1-2 gennaio, secondo il governo. El Hadj Boureima Nadbanka, leader di Koglweogo nella provincia di Namentenga, è stato arrestato il 23 dicembre nell'ambito delle indagini su questi omicidi. Inoltre, a Sanmatenga, almeno 29 persone sono state uccise l'8 settembre, quando uomini armati hanno attaccato un convoglio di cibo sulla strada Barsalogho-Guendbila. Attacchi mortali si sono verificati a Soum (regione del Sahel), una provincia al confine con il Mali. Il 9 giugno, almeno 19 persone sono state uccise durante i raid in un mercato e una miniera d'oro artigianale ad Arbinda. Il 26-27 ottobre, uomini armati hanno ucciso almeno 15 persone in un attacco al villaggio di Pobé-Mengao. Trentacinque individui, tra cui 31 donne e sette membri delle forze di sicurezza e di difesa sono stati uccisi il 24 dicembre durante un attacco ad Arbinda. Il 6 novembre, 37 lavoratori della miniera d'oro di Boungou furono uccisi quando il loro convoglio di autobus fu teso un'imboscata*



*da un gruppo armato. Il 16 gennaio, un dirigente minerario canadese è stato rapito a Tiabongou e successivamente ucciso. Anche rappresentanti e siti religiosi sono stati attaccati. Il 31 marzo, un gruppo armato ha attaccato la città di Arbinda e ucciso un leader religioso locale e sei membri della sua famiglia. Questo attacco ha provocato scontri intercomunali ad Arbinda e nei villaggi vicini, causando la morte di almeno 60 persone. Inoltre, nella provincia di Soum, sei congregati sono stati uccisi il 29 aprile in un attacco alla chiesa protestante di Silgadji. Il 12 maggio, sei congregati tra cui il sacerdote sono stati uccisi nella chiesa cattolica di Dablo (provincia di Sanmatenga). Il giorno dopo, quattro persone furono uccise durante una processione cattolica a Zimtenga (provincia di Bam). L'11 ottobre, uomini armati hanno ucciso 16 civili in un attacco alla Grande Moschea di Salmossi (provincia di Oudalan). Quattordici congregati furono uccisi il 1 ° dicembre quando un gruppo armato attaccò una chiesa protestante di Hantoukoura (provincia di Komondjari). Gruppi armati collegati a organizzazioni estremiste violente, tra cui Jama'at Nasr al-Islam wal Muslim, Group for the Support of Islam and Muslims (JNIM), lo Stato islamico nel Grande Sahara (ISGS) e l'Islamul Islam locale hanno perpetrato più di 300 attacchi che hanno provocato centinaia di morti civili e la morte delle forze di sicurezza del governo. Nel prolungato conflitto con gruppi terroristici, i membri delle forze di sicurezza hanno commesso numerose uccisioni extragiudiziali. Il Koglweogo, un gruppo di giustizia / autodifesa vigilante, ha effettuato numerosi attacchi di ritorsione, provocando almeno 100 vittime civili. Ad agosto il governo ha arrestato nove membri del Koglweogo sospettati di aver pianificato l'attacco del 1 ° gennaio al villaggio di Yirgou che ha ucciso almeno 49 persone e ne ha sfollate altre migliaia. I terroristi hanno effettuato circa 300 attacchi, prendendo di mira membri delle forze di sicurezza del governo e civili. Ad esempio, l'11 ottobre, i terroristi hanno ucciso 16 fedeli in una moschea nella città di Salmossi, nella provincia settentrionale di Oudalon. Il 2 gennaio, i membri di Koglweogo hanno attaccato una serie di comunità etniche Fulani che radunavano fuori dalla città di Barsalogo, uccidendo 46 civili, secondo il governo, o 216 civili, secondo i gruppi della società civile, provocando lo sfollamento di massa delle comunità locali. Durante tutto l'anno gruppi armati e terroristi hanno attaccato strutture mediche e dirottato ambulanze e veicoli ufficiali di operatori umanitari e di assistenza medica. Le autorità locali nelle regioni del Sahel, del Nord e dell'Est hanno riferito che terroristi hanno sfollato migliaia di civili e limitato movimento nelle aree rurali. L'8 settembre i terroristi hanno attaccato un convoglio del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite uccidendo due autisti. Quest'anno il conflitto nel Paese ha già causato quasi 1700 morti provocando una crisi umanitaria con quasi mezzo milione di sfollati interni, costretti a fuggire dalle loro case".*



In ragione del progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, il 31 dicembre 2018 le Autorità del Burkina Faso hanno decretato lo stato di emergenza in diverse province situate nelle Regioni di seguito indicano: Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre-Est, Est, Nord, Sahel. Il 13 luglio 2019 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 12 gennaio 2020.

Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D. Lgs. 251/2007.

Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili attesa la natura del giudizio.

**P. Q. M.**

Il Giudice, decidendo nella causa iscritta al n. 15778 / 2016 , proposta da "-----"

(alias "-----") riconosce al ricorrente la protezione sussidiaria.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Catania 07/07/2020

**Il G.O.T.**

Dott.ssa Giovanna Calvino

